TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 10

Trasmissione delle richieste di estradizione

1. Le richieste di estradizione da parte italiana potranno essere indirizzate dal Ministro della Giustizia del Regno d'Italia direttamente al Ministro della Giustizia del Reich (Reichsminister der Justiz).

2. Le richieste di estradizione da parte germanica potranno essere indirizzate dal Ministro della Giustizia del Reich e, quando si tratti di procedimenti penali pendenti innanzi alle Autorita' giudiziarie militari germaniche, dal Comando Supremo delle Forze Armate, direttamente al Ministro della Giustizia del Regno d'Italia.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-10-trasmissione-delle-richieste-di-estradizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it